



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.9.2021
COM(2021) 546 final

2021/0288 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere adottata, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE, in merito alla modifica
dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

(3° e 4° pacchetto ferroviario)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione delle decisioni del comitato misto relative a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, che comprende gli Stati membri dell'UE oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Inoltre l'accordo SEE si estende alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea insieme agli Stati membri è parte contraente dell'accordo.

2.2. Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE e le sue decisioni vengono adottate per consenso. Conformemente al trattato di Lisbona, la responsabilità del coordinamento delle questioni relative al SEE da parte dell'UE spetta al servizio europeo per l'azione esterna.

2.3. L'atto previsto del Comitato misto SEE

Si prevede che il Comitato misto SEE adotti due decisioni del Comitato misto SEE ("gli atti previsti") relative alla modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE. Gli atti previsti hanno l'obiettivo di integrare nell'accordo SEE 38 atti giuridici che costituiscono il 3° e 4° pacchetto ferroviario.

Allegato 1 – 3° pacchetto ferroviario

1. Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico¹, quale rettificata dalla GU L 67 del 12.3.2015, pag. 32;
2. Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria²;
3. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie³;
4. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, del 13 marzo 2015, recante le modalità di applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici⁴;

¹ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

² GU L 352 del 23.12.2016, pag. 1.

³ GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3.

5. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario⁵;
6. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari⁶;
7. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria⁷;
8. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari⁸;
9. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹;
10. Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico¹⁰;

Allegato 2 – 4o pacchetto ferroviario

1. Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004¹¹;
2. Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)¹²;
3. Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)¹³, quale rettificata dalla GU L 59 del 7.3.2017, pag. 41 e dalla GU L 317 del 9.12.2019, pag. 144;
4. Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri¹⁴;
5. Regolamento (UE) 2019/554 della Commissione, del 5 aprile 2019, che modifica l'allegato VI della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

⁴ GU L 70 del 14.3.2015, pag. 36.

⁵ GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17.

⁶ GU L 181 del 9.7.2015, pag. 1.

⁷ GU L 94 dell'8.4.2016, pag. 1.

⁸ GU L 307 del 23.11.2017, pag. 1.

⁹ GU L 294 del 21.11.2018, pag. 5.

¹⁰ GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69.

¹¹ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1.

¹² GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

¹³ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

¹⁴ GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22.

relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità¹⁵;

6. Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006¹⁶;
7. Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione¹⁷;
8. Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010¹⁸;
9. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario¹⁹;
10. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la struttura dei messaggi, il modello dati e messaggio, la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali e per adottare una norma informatica per lo strato di comunicazione dell'interfaccia comune²⁰;
11. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹;
12. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione²²;
13. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento²³;

¹⁵ GU L 97 dell'8.4.2019, pag. 1.

¹⁶ GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438.

¹⁷ GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16.

¹⁸ GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26.

¹⁹ GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6.

²⁰ GU L 54 del 24.2.2018, pag. 11.

²¹ GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66.

²² GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49.

²³ GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68.

14. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione, del 13 giugno 2018, che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie²⁴;
15. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell'energia e di raccolta dei dati²⁵;
16. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione²⁶;
17. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione del 16 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità²⁷;
18. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE²⁸;
19. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione del 16 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2014 per quanto riguarda l'applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» ai carri merci esistenti²⁹;
20. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione del 16 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche³⁰;
21. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione³¹;

²⁴ GU L 149 del 14.6.2018, pag. 3.

²⁵ GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16.

²⁶ GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9.

²⁷ GU L 139I del 27.5.2019, pag. 1.

²⁸ GU L 139I del 27.5.2019, pag. 5.

²⁹ GU L 139I del 27.5.2019, pag. 89.

³⁰ GU L 139I del 27.5.2019, pag. 103.

³¹ GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108.

22. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione del 16 maggio 2019 relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE³²;
23. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione del 16 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche³³;
24. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione³⁴;
25. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione, del 9 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 per quanto riguarda l'estensione dell'area d'uso e le fasi di transizione³⁵;
26. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione del 19 marzo 2020 relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797³⁶;
27. Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'inquinamento acustico³⁷;
28. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione³⁸;

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

I servizi della Commissione trasmettono il progetto di decisioni del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare il più presto possibile in sede di Comitato misto SEE.

Il contenuto e la natura dei progetti di decisione del Comitato misto SEE allegati vanno oltre quanto può essere considerato un semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

Le decisioni del Comitato misto SEE allegate contengono anche gli adattamenti seguenti.

3° pacchetto ferroviario

Direttiva 2012/34 — articolo 40, paragrafo 2 — adattamento (1c)

L'articolo 40, paragrafo 2, stabilisce che la Commissione è informata delle principali riunioni in cui sono elaborati i principi e le pratiche comuni per l'assegnazione dell'infrastruttura. Gli

³² GU L 139I del 27.5.2019, pag. 312.

³³ GU L 139I del 27.5.2019, pag. 356.

³⁴ GU L 139I del 27.5.2019, pag. 360.

³⁵ GU L 73 del 10.3.2020, pag. 6.

³⁶ GU L 84 del 20.3.2020, pag. 20.

³⁷ GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 20.

³⁸ GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53.

adattamenti chiariscono che l'Autorità di vigilanza EFTA è informata e invitata alle riunioni alle stesse condizioni della Commissione, tenendo conto della struttura a due pilastri dell'accordo SEE.

Direttiva 2012/34 — articolo 15, paragrafo 5 - adattamento (1d)

L'articolo 15, paragrafo 5, stabilisce i requisiti relativi alla trasmissione annuale delle informazioni necessarie sull'uso delle reti e sull'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario. In base a un accordo di concessione tra il Liechtenstein e l'Austria, l'obbligo del Liechtenstein di fornire annualmente le informazioni necessarie sull'uso delle reti e sull'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario è soddisfatto dalle Ferrovie federali austriache, in quanto le Ferrovie federali austriache possiedono e gestiscono l'intera infrastruttura ferroviaria del Liechtenstein. Dal punto di vista delle Ferrovie federali austriache, poiché la rete ferroviaria/l'infrastruttura ferroviaria sul territorio del Liechtenstein è di loro proprietà, esse ne garantiscono di conseguenza la gestione e la sorveglianza. Pertanto, all'articolo 15 è aggiunto un paragrafo in cui si stabilisce che l'obbligo di cui all'articolo 15, paragrafo 5, non si applica al Liechtenstein nella misura in cui uno Stato membro dell'UE abbia fornito alla Commissione, per un determinato anno, dati che includono il territorio del Liechtenstein. Esso si applica a tutti gli altri dati di cui all'articolo 15, paragrafo 5.

4° pacchetto ferroviario

Articolo 55 – Commissioni di ricorso

In un adattamento del regolamento (UE) 2016/796, l'articolo 55 stabilisce che i cittadini del SEE-EFTA possono essere nominati membri delle commissioni di ricorso, il che implica anche il diritto di voto. Lo stesso tipo di adattamento era stato utilizzato, con decisione n. 163/2011 del Comitato misto SEE, per integrare il regolamento che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea nell'accordo SEE.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³⁹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo SEE. I due atti che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti

³⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale delle decisioni proposte è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale degli atti giuridici dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se gli atti previsti perseguono una duplice finalità o hanno una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano i trasporti. Pertanto la base giuridica sostanziale della proposta di decisioni è l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.3. Conclusione

La base giuridica delle decisioni proposte deve quindi essere costituita dall'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché gli atti del Comitato misto SEE apporteranno modifiche all'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE, è opportuno pubblicarli, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere adottata, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE, in merito alla modifica
dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

(3° e 4° pacchetto ferroviario)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁴⁰, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE")⁴¹ è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XIII che contiene disposizioni in materia di trasporti.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE i seguenti atti relativi al trasporto ferroviario:
 - Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴²;
 - Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione⁴⁴;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione⁴⁵;

⁴⁰ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁴¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁴² Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, quale rettificata dalla GU L 67 del 12.3.2015, pag. 32 e dalla GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

⁴³ Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 1).

⁴⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3).

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione⁴⁶;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione⁴⁷;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione⁴⁸;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione⁴⁹;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione⁵⁰;
- Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione⁵¹;
- Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵²;
- Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³;
- Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴;
- Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵;
- Regolamento (UE) 2019/554 della Commissione⁵⁶;
- Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione⁵⁷;

⁴⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, del 13 marzo 2015, recante le modalità di applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 36).

⁴⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17).

⁴⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 1).

⁴⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (GU L 94 dell'8.4.2016, pag. 1).

⁴⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, GU L 307 del 23.11.2017, pag. 1.

⁵⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 5).

⁵¹ Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69).

⁵² Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

⁵³ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

⁵⁴ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), quale rettificata dalla GU L 59 del 7.3.2017, pag. 41, dalla GU L 317 del 9.12.2019, pag. 144 e dalla GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

⁵⁵ Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22.)

⁵⁶ Regolamento (UE) 2019/554 della Commissione, del 5 aprile 2019, che modifica l'allegato VI della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 97 dell'8.4.2019, pag. 1).

⁵⁷ Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema

- Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione⁵⁸;
- Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione⁵⁹;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione⁶⁰;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione⁶¹;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione⁶²;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione⁶³;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione⁶⁴;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione⁶⁵;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione⁶⁶;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione⁶⁷;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione⁶⁸;

ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

58 Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16).

59 Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

60 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6).

61 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la struttura dei messaggi, il modello dati e messaggio, la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali e per adottare una norma informatica per lo strato di comunicazione dell'interfaccia comune (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 11).

62 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

63 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49).

64 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68).

65 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione, del 13 giugno 2018, che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 3).

66 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell'energia e di raccolta dei dati (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16).

67 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9).

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione⁶⁹;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione⁷⁰;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione⁷¹;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione⁷²;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione⁷³;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione⁷⁴;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione⁷⁵;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione⁷⁶;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione⁷⁷;
- Direttiva 2014/38/UE della Commissione⁷⁸;
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione⁷⁹;

⁶⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 1).

⁶⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 5).

⁷⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2014 per quanto riguarda l'applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» ai carri merci esistenti (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 89).

⁷¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 103).

⁷² Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108).

⁷³ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 312).

⁷⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 356).

⁷⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 360).

⁷⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione, del 9 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione per quanto riguarda l'estensione dell'area d'uso e le fasi di transizione (GU L 73 del 10.3.2020, pag. 6).

⁷⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione del 19 marzo 2020 relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797 (GU L 84 del 20.3.2020, pag. 20).

⁷⁸ Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'inquinamento acustico (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 20).

- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE deve pertanto basarsi sul progetto di decisioni del comitato misto SEE di cui all'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisioni del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁷⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).